



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 10 luglio 2025*

---

**INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO LA LEGGE DELLA  
REGIONE CALABRIA CHE PREVEDE L'INQUADRAMENTO DEGLI  
OPERAI IDRAULICO-FORESTALI DI AZIENDA CALABRIA VERDE  
NEL CCNL "FUNZIONI LOCALI"**

È inammissibile il ricorso promosso dal Governo nei confronti dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, numero 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), in base al quale il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente di Azienda Calabria Verde, è inquadrato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) funzioni locali 2019-2021, di diritto pubblico, anziché sulla base del CCNL relativo ai forestali, di natura privatistica.

È quanto ha deciso la Corte costituzionale, con la [sentenza numero 106](#), depositata in data odierna, ritenendo che la mancanza nel ricorso di qualsiasi riferimento al complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo allo specifico settore degli operai idraulico-forestali ostacoli l'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in specie in relazione alla pretesa violazione della sfera di competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

La Consulta ha precisato che, in un settore contraddistinto, da un lato, dal riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro – a cui, in linea generale, si applica la contrattazione collettiva di diritto pubblico disciplinata dal decreto legislativo numero 165 del 2001 – e, dall'altro, dalla “perdurante applicazione della contrattazione di natura privatistica”, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché si dovrebbe continuare ad applicare tale contrattazione collettiva di natura privatistica al posto di quella pubblicistica agli operai forestali assunti a tempo

indeterminato da Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione, e quindi anche perché ad essi sia riconducibile l'articolo 7-bis del decreto-legge numero 120 del 2021, che rinvia al CCNL privatistico di settore. La Corte rileva, inoltre, che il Governo avrebbe dovuto anche dar conto – almeno in replica agli argomenti difensivi della Regione – delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Azienda Calabria Verde, ripetutamente condannata ad applicare agli operai idraulico-forestali il CCNL funzioni locali di diritto pubblico, inerente al comparto “Funzioni locali” e che risultano – dai lavori preparatori – all'origine delle norme regionali impugnate, a fini di adeguamento all'indirizzo espresso sul tema dalla Corte di cassazione.

Eguale inammissibile è stata, poi, ritenuta dalla Corte costituzionale anche la censura di violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica rivolta all'articolo 2 della medesima legge regionale, che esclude che dall'attuazione di tale legge derivino “nuovi o maggiori oneri finanziari”. Non solo il ricorrente si limita ad affermare genericamente che tale previsione determina un aumento della spesa regionale, senza fornire adeguati argomenti sul perché l'applicazione del CCNL comparto Funzioni locali sarebbe più onerosa per il bilancio regionale di quella del CCNL di diritto privato relativo agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, ma soprattutto non individua in alcun modo i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, fissati dal legislatore statale, che sarebbero specificamente violati dalla disposizione regionale impugnata.

Roma, 10 luglio 2025